

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"IoNonCrollo ODV"

Allegato A



Art. 1

(Denominazione)

1. E' costituita l'Associazione senza fine di lucro, denominata "IoNonCrollo O.D.V.". L'utilizzo dell'acronimo "O.D.V." è obbligatorio negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico ed è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La denominazione sociale potrà essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione è costituita in forma di Associazione di Volontariato, ai sensi degli artt. 32 e ss. del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 2

(Sede)

1. La sede dell'Associazione è a Camerino (MC) in Loc. Le Calvie snc. L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. La sede potrà variare secondo le esigenze per decisione dell'Assemblea dei soci. I cambiamenti di sede all'interno del territorio colpito dal sisma di ottobre 2016 non costituiscono variazione dello statuto.

Art. 3

(Finalità)

1. L'Associazione persegue, senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. f), i), k) e u), D.lgs. n. 117/2017, ossia:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o di prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, D.lgs. n. 117/2017.

2. L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra:

- concorrere alla ricostruzione fisica, economica, sociale e culturale, del territorio colpito dal sisma dell'ottobre 2016 promuovendo ogni iniziativa necessaria o utile ai fini di:

- a. contribuire a diffondere una corretta e completa informazione dai territori colpiti, raccogliendo e divulgando notizie di pubblica utilità;
- b. favorire la ricostruzione sociale delle comunità colpite dal sisma e condividere informazioni utili ai fini della gestione delle fasi di emergenza e di ricostruzione; collaborare con gli enti preposti alla gestione dell'emergenza, in aiuto alla popolazione;
- c. praticare la ricostruzione della vita sociale tramite la realizzazione di spazi comuni di incontro, di manifestazioni ed eventi culturali, di progetti socio-culturali e sportivi mirati alla rinascita economica e sociale dei territori colpiti;
- d. favorire la partecipazione civica al processo ed agli interventi di ricostruzione e la loro trasparenza e conoscibilità, sostenendo il riconoscimento e l'adozione di pratiche partecipative da parte delle Autorità e mantenendo una rete civica e di comunicazione e coordinamento sulla ricostruzione;
- e. mantenere rapporti con enti statali, locali, Fondazioni, Università, istituti scolastici, CUS, ASUR, Consulte del volontariato, associazioni, enti privati, ecclesiastici etc.;

- f. organizzare e gestire direttamente e indirettamente attività di formazione sia a favore dei propri associati sia a favore dei terzi; l'associazione potrà anche richiedere il riconoscimento come ente di formazione previa esecuzione degli adempimenti di legge;
- potrà collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
 - potrà promuovere iniziative per raccolte di fondi, a norma dell'art. 7 D.lgs. 117/2017, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - potrà effettuare attività commerciali e produttive purché accessorie e strumentali ai fini istituzionali;
 - potrà proporre e organizzare attività culturali e ricreative a favore dei terzi e dei soci, al fine di promuovere la loro socializzazione ed aggregazione e di contribuire alla formazione culturale e alla crescita personale degli stessi;
 - potrà fare da volano per lo sviluppo e la crescita culturale, turistico, sociale e ambientale del territorio di riferimento, ispirata ai principi della più alta democrazia partecipativa;
 - l'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.
3. l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art. 4

(Funzionamento)

1. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'ente si basa sul principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi e in generale sulla disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. L'Associazione si uniforma ai principi di democraticità, è apolitica,



aconfessionale, non ha fini di lucro. E' caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalla gratuità delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

2. Tutte le attività devono essere svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

3. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.lgs. n. 117/2017.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

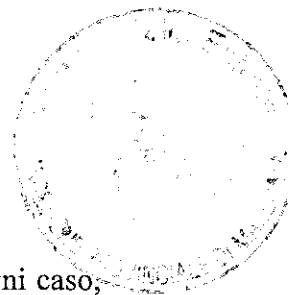
5. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

(Associati)

1. Sono associati le persone fisiche e giuridiche divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione, che viene annotata in apposito registro dei soci.

2. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati con deliberazione del Consiglio Direttivo e che versino ogni anno la quota associativa, approvino e rispettino lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.



3. L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati, in ogni caso, non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, a norma dell'art. 32, comma 1, D.lgs. 117/2017.

4. L'Associazione è formata da:

- Associati ordinari;
- Sostenitori.

Gli associati ordinari sono le persone che si iscrivono, possedendo i requisiti necessari allo scopo dell'Associazione, spontaneamente o comunque condividendo lo scopo stesso dell'Associazione.

Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche, oltre che altre associazioni senza personalità giuridica, che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione. Non sono iscritti nel registro soci ordinari.

5. Gli associati ordinari godono tutti degli stessi diritti, compresa la titolarità di elettorato attivo e passivo, sono soggetti agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all'attività espletata dall'Associazione. Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

6. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5 bis

(Modalità di Associazione)

1. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

2. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la



domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

3. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo, successivamente comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 5 ter

(Diritti e doveri degli associati)

1. Ogni associato, purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: alla presenza del Tesoriere e altro membro nominato allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

(Cessazione associati)

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione: per recesso, per decadenza, per esclusione, per decesso.

2. Il **recesso** si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

3. L'associato è **escluso** quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa e/o inadempiente verso gli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti e/o per



comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo e/o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

4. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato dichiarato escluso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea: il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera racc. a.r. inviata al Presidente dell'Associazione.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art. 7

(Operazioni dell'Associazione necessarie ed operazioni con gli Associati ed Enti con finalità similari)

1. L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari che saranno necessarie od utili al conseguimento dello scopo dell'Associazione. L'Associazione può porre in essere, nei confronti dei propri Associati, enti e associazioni aventi finalità similari, tutte quelle operazioni necessarie al conseguimento dello scopo dell'Associazione, comprese eventuali cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Art. 8

(Durata)

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 9

(Patrimonio)

1. Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

- c) da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti, sia di persone fisiche, sia di enti, pubblici e privati.
2. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - dev'essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Pertanto, l'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, sostenitori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo quanto previsto dall'art. 8, c. 1, 2 e 3, D.lgs. n. 117/2017.
4. In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione ad altri Enti del Terzo settore, individuati a norma del presente Statuto e dell'art. 9, del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 10

(Entrate)

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, l'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:
- a) dalle quote associative;
 - b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni e/o di raccolte pubbliche di fondi, effettuate occasionalmente, da rendicontare appositamente e separatamente con allegata, chiara e trasparente, relazione illustrativa delle entrate e delle spese relativa a ciascuna iniziativa;
 - c) dai proventi - costituenti un parziale rimborso spese e non un utile economico - derivanti dalle attività previste dal presente Statuto quali manifestazioni, gestioni di locali e impianti culturali, teatrali, sportivi, per gare e competizioni culturali, artistiche e sportive, corsi di preparazione e di perfezionamento e altre iniziative dell'Associazione;

- d) da contributi a fondo perduto e/o da corrispettivi erogati da Amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento convenzionato o in regime d'accreditamento d'attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione;
- e) dalle donazioni, lasciti testamentari, offerte, liberalità e contributi degli Associati, dei privati, di Enti pubblici e privati e di altre associazioni, compresa la donazione del 5 per mille;
- f) da eventuali **entrate commerciali** connesse comunque all'attività istituzionale;
- g) redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- h) da eventuali entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6, D.lgs. 117/2017;
- i) da ogni altra entrata, consentita a norma del D.lgs. n. 117/2017, che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia stata svolta quale attività secondaria e strumentale.

Art. 11

(Esercizio Sociale)

L'esercizio finanziario sociale si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 12

(Bilanci e rendiconti)

1. Il Consiglio Direttivo, ai fini della successiva approvazione dell'Assemblea dei soci, redige annualmente l'eventuale bilancio preventivo ed obbligatoriamente il rendiconto economico e finanziario.

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 maggio per la definitiva approvazione



(n.b. il bilancio deve essere depositato presso il Registro del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno)

2. I bilanci e i rendiconti economici e finanziari annuali, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, devono essere resi noti a tutti gli associati previo deposito presso la sede sociale, o altra sede nota agli associati, nei dieci giorni precedenti l'Assemblea dei soci o in alternativa vanno allegati in copia alla convocazione dell'Assemblea, in modo che ogni associato ne possa prendere visione e conoscenza; una volta approvati dall'Assemblea, i bilanci e i rendiconti devono essere affissi all'albo sociale o disponibili in visione presso la sede sociale, o altra sede nota agli associati, per un periodo non inferiore a venti giorni successivi alla data di approvazione.

Art. 13

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente dell'Associazione.
- d) l'Organo di controllo, ma solo qualora siano superati i limiti previsti dall'art. 30, comma 2, D.lgs n.117/2017.

1. Nessun compenso è dovuto per la partecipazione agli organi dell'Associazione mentre sono ammessi rimborsi spese e ogni strumento e mezzo utile per l'espletamento degli incarichi associativi.

Art. 14

(Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea degli associati rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

2. L'Assemblea degli associati è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

3. L'Assemblea riunita in via ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali,
- b) nomina per elezione il Presidente dell'Associazione e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio consuntivo, preventivo e sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

4. L'Assemblea è convocata in via straordinaria:

- a) per deliberare le modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- b) per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- c) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un quinto degli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa, i quali devono indicare per iscritto l'argomento della riunione. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
- d) per deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.



Art. 14 bis

(Funzionamento dell'Assemblea degli Associati)

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, in via ordinaria, con delibera del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie, per la delibera di fusione, scissione e trasformazione, nonché per lo scioglimento dell'Associazione e contestuale devoluzione del suo patrimonio; è inoltre convocata in via straordinaria qualora sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati) che siano in regola con il pagamento della quota associativa, i quali devono indicare per iscritto l'argomento della riunione. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea dei soci è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.
3. La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, avverrà minimo tre giorni prima mediante l'affissione di un avviso nella sede dell'Associazione e, contestualmente, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica ordinaria o certificata, messaggio telefonico, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea dei soci devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
4. Potranno prendere parte alle Assemblee, ordinarie e straordinarie ed avranno diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni iscritti nel libro dei soci da almeno due mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, i quali sono anche titolari di elettorato passivo.
5. Ogni associato avente diritto può esprimere un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato, purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.
6. In caso di conflitto di interessi, si applica, in quanto compatibile, l'art. 2373 c.c..
7. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria (salvo quella straordinaria avente ad oggetto modifiche statutarie, fusione, scissione, trasformazione, scioglimento dell'Associazione e

devoluzione del suo patrimonio) è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono approvate, in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti (50% +1 dei votanti) e in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti (maggioranza inferiore al 50% ma superiore a tutte le altre percentuali di voto).

8. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare sulla modifica dello Statuto, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'associazione è validamente costituita quando siano presenti almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto e le relative deliberazioni sono validamente approvate ove ottengano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (50% +1).

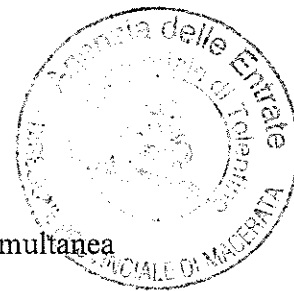
9. Nell'Assemblea straordinaria, convocata per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto, con esclusione delle deleghe.

10. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

11. Di ogni Assemblea dei soci si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.

12. L'assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (es. Skype, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 15

(Competenza e composizione del Consiglio Direttivo)

1. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'art. 2382 c.c..

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da uno o due Vice-presidenti se nominato/i dall'Assemblea dei Soci, da un Consigliere con funzioni di Tesoriere, da un Consigliere con funzioni di Segretario e da almeno un Consigliere.

Viene assicurata al Comune di Camerino e all'Università degli studi di Camerino la possibilità di nomina di almeno un componente ciascuno, all'interno del consiglio direttivo, tramite apposita delibera/determinazione dell'ente, rappresentante da scegliere fra i soci dell'associazione stessa. Il consiglio direttivo può essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri.

2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea.

3. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) la determinazione delle quote sociali;
- b) deliberare l'ammissione degli Associati ordinari e motivarne l'eventuale rigetto;
- c) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.
- d) la distribuzione delle cariche al proprio interno;

- e) individuare le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- f) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea o al Presidente;

Art. 16

(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza generale dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma libera per ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea.
3. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
4. Il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma, in tal caso, deve contestualmente riferire al Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea, presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto.

Art. 17

(Organo di Controllo)

1. Solo in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 30 comma 2 D.lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c., al quale si applica l'art. 2399 cc..
2. L'Organo di controllo monocratico vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo



concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs n. 117/2017.

3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

4. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

5. Ai membri dell'Organo di controllo, che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 18

(Decadenza degli organi associativi)

1. I titolari degli organi associativi decadono:

- a) per dimissioni;
- b) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'Assemblea dei soci, sentito l'associato per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, dei componenti degli organi associativi determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea; quest'ultimo rimarrà in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 19

(Rapporti con le associazioni)

1. L'Associazione potrà partecipare, in qualità di socio, ad altre Associazioni, Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, aventi scopi analoghi o compatibili e potrà



ammettere al proprio interno, quali associati ordinari, altre Organizzazioni di Volontariato, tramite il proprio legale rappresentante o delegato.

2. L'Associazione potrà ammettere anche altri Enti del terzo settore e/o senza scopo di lucro diversi dalle ODV, ma in questo caso solo quali sostenitori, non iscritti nel libro dei soci.

Art. 20

(Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, in convocazione straordinaria, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore. L'Assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 117/2017, a uno o più Enti del Terzo settore che svolgano la loro attività sociale nel territorio del Comune di Camerino o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21

(Norme di funzionamento)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 22

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare, la Legge n. 106/2016 ed il D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto, le norme del Codice Civile in quanto compatibili.

2. L'Associazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni, potrà avvalersi di tutte quelle norme agevolative destinate agli enti non commerciali, ivi comprese le Associazioni non di lucro, come la legge n. 398 del 16.12.1991, così come integrata dalla legge n. 66 del 6.2.1992, e di tutte le altre norme agevolative applicabili

